

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

**N° 8/2021 DEL 30 APRILE 2021**

### DICHIARAZIONE IVA 2021: RAVVEDIMENTO E SANZIONI

È fissato al 30 aprile il termine per l'invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria e **quindi entro il 29 luglio 2021 versando le relative sanzioni**. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.065 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando **una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911**.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell'imposta, se dovuta, pari al 15% dell'imposta, ridotte anch'esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2021 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell'imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell'imposta non versata.

### COVID-19: NUOVE REGOLE PER GLI SPOSTAMENTI

È in vigore dal 26 aprile il nuovo decreto con le novità per riaperture e spostamenti, in sintesi:

- tra zone gialle (ripristinate con questo decreto) ci si potrà muovere liberamente, mentre per potersi spostare in zona arancione o rossa servirà un pass, per il quale non sono state ancora approvate le specifiche;
- è confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5;
- i ristoranti potranno riaprire, in zona gialla, anche a cena, ma solo con i tavoli all'aperto;
- tornano ad aprire anche teatri, cinema e spettacoli all'aperto, mentre al chiuso dovrebbero venir pubblicati dei protocolli con limiti di capienza. Via libera anche agli sport all'aperto, compresi calcetto, basket e gli sport di contatto;
- le scuole tornano tutte in presenza in zona gialla e arancione, mentre in quella rossa saranno in parte in presenza ed in parte a distanza;
- dal 15 maggio riaprono piscine e stabilimenti balneari;
- dal 1° giugno riaprono le palestre (solo per allenamenti individuali);
- dal 1° luglio torneranno le attività fieristiche.

### ATTIVO IL SERVIZIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNITÀ COVID-19

L'Inps ha reso noto che è attivo [il servizio](#) per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal Decreto Sostegni (DL 41/2021) e che comporta l'erogazione di una indennità pari a **2.400 euro**, in favore di determinate categorie di lavoratori.

L'Istituto ricorda che i lavoratori già beneficiari dell'indennità prevista dal Decreto Ristori hanno ricevuto il pagamento **senza dover presentare una nuova domanda**, mentre i lavoratori che non hanno beneficiato dell'indennità del Decreto Ristori, possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione **entro il 31 maggio 2021**.

### APPOSIZIONE DEL VISTO CON L'INTEGRATIVA IVA PER IL RIMBORSO

L'Agenzia Entrate Risposta con la Risposta n. 289 del 23 aprile 2021 ha chiarito che per ottenere il **rimborso del credito IVA** a seguito di domanda archiviata a causa della **mancata apposizione del visto di conformità** è necessario presentare una dichiarazione integrativa, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA.

L'Agenzia ha inoltre chiarito che queste integrazioni non sono soggette a sanzioni.

### DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRECOMPILATE ON LINE DAL 10 MAGGIO 2021

A decorrere dal prossimo 10 maggio 2021, [nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate](#), sarà disponibile la "dichiarazione precompilata" delle persone fisiche:

- modello 730

- modello Redditi persone fisiche

già contenente una serie di dati quali: spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, oltre naturalmente i redditi percepiti comunicati dai sostituti di imposta quali lavoro dipendente, pensioni, redditi occasionali e redditi diversi.

In particolare la precompilata riepiloga i dati trasmessi da soggetti terzi obbligati per i **seguenti redditi**:

- i compensi riportati dalla Certificazione Unica

- i compensi di lavoro autonomo occasionale certificati e indicati nella Certificazione unica sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

- i dati relativi alle locazioni brevi

e per i **seguenti oneri detraibili o deducibili**:

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;

- contributi previdenziali e assistenziali;

- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;

- spese sanitarie e relativi rimborsi;

- spese veterinarie;

- spese universitarie e relativi rimborsi;

- contributi versati alle forme di previdenza complementare;

- spese funebri;

- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;

- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;

- erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata vengono considerati anche i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno precedente.

Per accedere alla precompilata è necessario essere in possesso di:

- credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid)

- Carta d'identità elettronica (CIE)

- Carta nazionale dei servizi (CNS)

- credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ( Fisconline/Entratel)

Per molti contribuenti non è possibile sfruttare appieno le potenzialità previste dal sistema, ma l'accesso ai dati contenuti nella dichiarazione precompilata è comunque molto importante per un corretto monitoraggio dei dati fiscalmente rilevanti già in possesso dell'Agenzia Entrate.

#### **ISA 2021: CONFERMATI I CRITERI DI ACCESSO AL REGIME PREMIALE**

E' stato pubblicato il [Provvedimento del 26 aprile 2021](#) dell'Agenzia Entrate con il quale sono individuati i **livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020**, cui sono riconosciuti i benefici premiali, previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito "ISA").

Vengono quindi **confermati** i livelli di punteggio per l'accesso ai benefici fiscali dello scorso anno.

Si ricorda inoltre che a rilevare non sarà solo l'indice di affidabilità fiscale raggiunto nell'esercizio oggetto di dichiarazione, ma anche la media aritmetica degli indicatori relativi al periodo d'imposta 2019 e 2020.

#### **LE PRINCIPALI DETRAZIONI E DEDUZIONI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020**

Ogni anno il contribuente "Persona Fisica" può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le **detrazioni** Irpef riducono l'imposta lorda del corrispondente periodo d'imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l'imposta lorda vengono perse.

Le **deduzioni** riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta si riduce.

Per il 2020 ricordiamo inoltre le **principali detrazioni** di cui potrà usufruire il contribuente:

- **Detrazione per il coniuge non separato legalmente** nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro; 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;

- **Detrazione per figli a carico** nella misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1.220 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni; di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di

200 euro per ciascun figlio. Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1.220 euro per figli minori di 3 anni) il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;

- **Detrazione per le spese mediche** sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
- **Detrazione per le spese funebri**, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- **Detrazione per le spese veterinarie** sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 500 euro;
- **Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto o la costruzione della prima casa** nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
- **Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni**, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
- **Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio** nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute;
- **Detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- **Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici** in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
- **Detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità**, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%);
- **Superbonus 110%**, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus). Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati);
- **Detrazione delle spese di istruzione** per la frequenza della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
- **Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria** statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- **Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti ad un corso di laurea di un'università situata in un comune diverso da quello di residenza per i **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L'importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
- **Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi** con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L'importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
- **Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. L'importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
- **Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari** nella misura del 19%;
- **Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS** per un importo non superiore a 30.000 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato** nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;

- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato** nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni** per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- **Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti** che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

**ATTENZIONE:** si ricorda che **le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile**, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Tra le **deduzioni** ricordiamo:

- i **contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari** versati all'ente pensionistico di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico);
- i **contributi versati per il riscatto degli anni di università**, quelli versati per la **ricongiunzione di periodi assicurativi**, quelli versati al **fondo dalle casalinghe**;
- i **contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita)** per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
- l'**assegno periodico corrisposto al coniuge** a seguito di **separazione o divorzio**, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- le **spese sostenute dai disabili** per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;
- il 50% delle le spese sostenute dai **genitori adottivi** di minori stranieri;
- i **contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari** per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

#### **LE VISURE DELLA TUA IMPRESA GRATUITE CON LA PIATTAFORMA "IMPRESA ITALIA"**

**Impresa Italia** è il servizio rivolto ai legali rappresentati o ai titolari e soci di tutte le aziende iscritte al *Registro delle Imprese delle Camere di Commercio* per accedere **gratuitamente** al proprio **fascicolo informatico d'impresa** e ai dati presentati al **Registro delle Imprese**: è possibile consultare e salvare la **visura della società** in lingua italiana e in inglese, lo statuto aziendale, l'atto costitutivo e i bilanci degli ultimi anni. Inoltre, si possono monitorare le pratiche attive con la PA o scaricare le ricevute protocollate.

Il **Cassetto Digitale dell'Imprenditore** è sincronizzato anche con il **SUAP** (Sportello Unico delle Attività Produttive) per seguire le relative pratiche, scaricare ricevute e altri documenti depositati.

Il servizio è accessibile tramite **autenticazione SPID di livello 2** o con dispositivo **CNS**, ovvero la Carta Nazionale dei Servizi.

#### **NIENTE CONTRIBUTO DI 100 EURO PER I LAVORATORI ALL'ESTERO**

L'articolo 63 del DL 18/2020 (decreto "Cura Italia") ha introdotto un "premio", pari a 100 euro, erogato a personale dipendente che presta la propria attività all'estero, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

La ratio sottesa alla citata disposizione è quella di **dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l'attività lavorativa nel luogo di lavoro**, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese. L'Agenzia Entrate con la **Risposta n. 271 del 20 aprile**, rispondendo in merito al trattamento fiscale del contributo, ha chiarito che il beneficio **non può essere erogato**, così come ai dipendenti in *smart working* o in telelavoro, **neanche agli impiegati a contratto assunti all'estero in quanto in quanto trattasi di lavoratori che svolgono la propria prestazione all'estero**.

## **PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO**

**N° 8/2021 DEL 30 APRILE 2021**

### **RIDUZIONE DEI PREMI INAIL PER I SETTORI NON COINVOLTI NELL'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE**

Decreto interministeriale del 23 marzo 2021

Per l'anno 2021, nei settori e con riferimento alle gestioni per i quali non è ancora stata completata la revisione delle tariffe, la riduzione percentuale dell'importo di premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è pari al 16,36%. Tale riduzione non sarà pertanto applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2021, l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.

Esonero per l'assunzione di giovani

### **ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI GIOVANI UNDER 36**

Circolare INPS n. 56 del 12 aprile 2021 L'INPS ha fornito le prime indicazioni sull'esonero contributivo previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni di giovani lavoratori, effettuate negli anni 2021 e 2022 che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Lo sgancio è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

## ATTIVAZIONE PUNTI DI VACCINAZIONE ANTI COVID 19 NEI LUOGHI DI LAVORO

Protocollo del 6 aprile 2021 Circolare Ministero della Salute n. 15126 del 12 aprile 2021

Attraverso il Protocollo del 6 aprile 2021 e le successive indicazioni per la vaccinazione si intende costituire, allestire e gestire dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.

La somministrazione riguarderà tutti i lavoratori interessati, con qualsiasi tipologia di contratto, e potrà avvenire in azienda, presso strutture sanitarie private e nei casi previsti in quelle dell'INAIL.

## ASSENZA PER MALATTIA COVID 19 CORRELATA- INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE AL LAVORO

Circolare Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021

Sono fornite indicazioni procedurali in merito alla riammissione in servizio a seguito di assenza da lavoro per malattia COVID-19 correlata, e alla relativa certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro in tali ipotesi. In particolare, vengono distinti i seguenti casi: positivi con sintomi gravi e ricovero;

- positivi sintomatici;
- positivi asintomatici;
- positivi a lungo termine;
- contatti stretti di un caso positivo.

## CONGEDI PER I FIGLI AFFETTI DA COVID 19 IN QUARANTENA O DAD E FIGLI CON DISABILITA'

### Beneficiari

I lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto (ovunque avvenuto) o in didattica a distanza possono beneficiare, alternativamente tra loro, del "congedo 2021" per genitori, disciplinato dal DL n. 30/2021 e dalla Circolare INPS n. 63/2021.

Il "congedo 2021":

può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari;

- spetta esclusivamente nelle ipotesi in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;
- è indennizzato dall'INPS (50%).

Il medesimo congedo può essere utilizzato senza limiti di età per la cura di figli con grave disabilità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto invece il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa. Ai predetti fini, è sufficiente presentare domanda ai soli datori di lavoro.

### Requisiti per la fruizione

Per poter fruire del "congedo 2021", fermo restando che il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere e deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento in modalità agile, sono richiesti ulteriori requisiti differenziati in funzione del fatto che il figlio per il quale si fruisce del congedo sia o meno affetto da disabilità grave.

In presenza di figli senza disabilità grave, per poter accedere alla misura in esame:

- il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14 (pertanto, al compimento del quattordicesimo anno di età, il congedo non potrà essere più fruito);
- il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione dello stesso;
- in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo deve sussistere una delle seguenti condizioni: infezione da SARS Covid-19 risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente; quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento della ASL territorialmente competente; sospensione dell'attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Per poter accedere alla misura in esame nell'ipotesi di figli con disabilità grave:

- il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992, e risultare iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
- in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo deve sussistere una delle seguenti condizioni: infezione da SARS Covid-19 risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente; quarantena da contatto (ovunque avvenuto)

disposta con provvedimento della ASL territorialmente competente; sospensione dell'attività didattica in presenza ovvero chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Come sopra anticipato, rispetto ai figli con disabilità grave non sono richiesti i requisiti della convivenza e del limite di 14 anni di età.

#### **Durata del congedo**

Il "congedo 2021" per genitori può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di

- infezione da SARS Covid-19,
- quarantena da contatto,
- sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio,

ricadenti nell'arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.

#### **Domanda**

Allo stato attuale, nelle more degli aggiornamenti informatici INPS, è possibile fruire del nuovo congedo parentale facendone richiesta al proprio datore di lavoro. Non appena sarà resa disponibile la domanda telematica, gli interessati dovranno provvedere al relativo invio telematico all'Istituto previdenziale tramite

- il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito [www.inps.it](http://www.inps.it);
- il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
- i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

---

*Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*